

STATUTO

A.C.R.A.S.E. MARIALAI – I Sardi a Roma APS (Associazione Culturale Ricreativa e Assistenziale Sardi Emigrati)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

A norma dell'articolo n. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli del Codice civile sulle associazioni non riconosciute, del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” - CTS) e successive modificazioni e, per quanto compatibili, delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata A.C.R.A.S.E. Associazione Culturale Ricreativa Assistenziale Sardi Emigrati - I Sardi a Roma, intitolata a Maria Lai dal 2015 e, quindi, la nuova denominazione è ACRASE Maria Lai – I Sardi a Roma APS, di seguito Associazione, con sede sociale e legale in Via Annone 4/d – 00199 – Roma, codice fiscale 80126990581 – partita IVA 10406601004.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione è senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica.

Il Circolo è stato riconosciuto con Decreto dell'Assessore Regionale del Lavoro della Regione Autonoma Sardegna n. 284/FS del 6 maggio 1993.

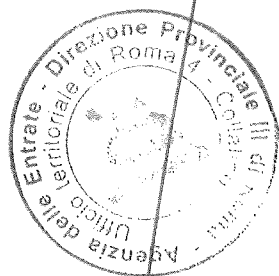
ARTICOLO 2 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, garantendo una gestione democratica e mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale fra quelle previste dall'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Lo scopo sociale dell'Associazione è quello di agire con finalità di promozione sociale attraverso la realizzazione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuente in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e dell'intera comunità.

Il Circolo si propone di:



- promuovere iniziative tendenti a tutelare il diritto degli emigrati sardi in quanto tali, delle loro famiglie e delle loro attività;
- difendere, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale della Sardegna in tutte le sue espressioni storiche, letterarie, artistiche, linguistiche, sociali ed economiche;
- svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna presso le Istituzioni del territorio in cui opera;
- Promuovere i valori di solidarietà ed amicizia propri della cultura del popolo sardo;
- Educare le giovani generazioni alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua della Sardegna;
- Valorizzare il contributo sociale dei lavoratori sardi alla costruzione di una società più civile, più equa e rispettosa del patrimonio ambientale;
- Lavorare per il rispetto e la valorizzazione di tutte le culture, contribuendo all'affermazione del principio di tolleranza nella costruzione di una società multietnica e multiculturale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà:

- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune;
- Esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

A fini esplicativi, si precisa che l'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo e secondo le linee di intervento individuate dall'Assemblea, potrà, in proprio e/o in collaborazione:

- Organizzare eventi e attività culturali, sociali, ricreative, momenti di incontro e partecipazione sociale;
- Organizzare eventi di promozione economica, compresa la vendita di beni e servizi come attività secondarie e strumentali;
- Curare attività editoriali, di informazione anche via web, nonché mostre, visite, presentazioni, spettacoli, attività sportive, viaggi ed escursioni turistiche;
- Partecipare a bandi, concorsi, presentare progetti per finanziare le proprie attività; svolgere studi, ricerche, organizzare corsi rivolti a tutte le fasce di età;
- Gestire servizi per i propri soci, le loro famiglie o terzi;
- Creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio;
- Ricercare momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel contesto sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale e di promozione dei beni comuni.

Tutte le attività saranno svolte ricercando la collaborazione della Regione Autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni e Istituzioni pubbliche della Sardegna e del Lazio, degli ETS, di Federazioni di associazioni e delle associazioni aventi gli stessi scopi e finalità.

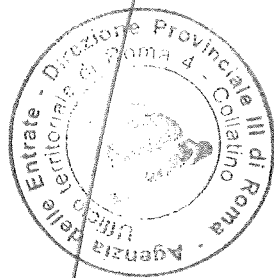
Le attività dell'Associazione sono regolate dal presente statuto, dal C.T.S., dalla Legge Regionale 15 gennaio 1991 n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibile con il C.T.S.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un Istituto unitario ed autonomo e non ha finalità di lucro; è indipendente dal punto di vista amministrativo; è diretta dai seguenti organi di governo:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo e Revisore legale dei conti, nel caso ricorrano i presupposti previsti agli articoli 30 e 31 del C.T.S. e, in quanto compatibile, dell'art.19 della Legge Regionale della RAS 22 agosto 1990 n. 40;
- Collegio dei Garanti.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.



L'Associazione, nel rispetto della propria autonomia e indipendenza statutaria, organizzativa e amministrativa, può, con delibera del Consiglio Direttivo, costituire o aderire ad una federazione, insieme ad altre associazioni e organizzazioni con scopi analoghi o affini, con finalità di collegamento e coordinamento delle associazioni e organizzazioni aderenti, per il migliore perseguimento e realizzazione delle attività di interesse generale e degli scopi sociali indicati all'art. 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

I Soci si distinguono in:

Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione i firmatari dell'atto costitutivo.

Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dall'Associazione stessa, siano stati accolti come tali. Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza, ma senza privilegi e/o priorità di trattamento ed esercizio dei diritti e doveri propri dei soci, coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e sono destinatari degli interventi della Regione Autonoma della Sardegna sull'emigrazione con la Legge Regionale n.7 del 15 gennaio 1991, in possesso quindi dei requisiti previsti dall'art.2 della stessa legge.

Soci Benemeriti: sono tali i soci onorari. il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti dell'Associazione stessa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla missione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro i termini di legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La domanda di ammissione alla Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della Legge Regionale 15 gennaio 1991 n.7 della Regione Autonoma della Sardegna, cioè essere nati in Sardegna, nonché i discendenti anche se non nati in Sardegna, purché abbiamo almeno un genitore sardo e i rispettivi coniugi.

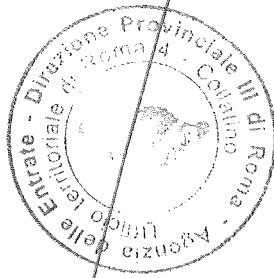
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti.

La permanenza del socio nell'Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni di organizzazione delle attività: in presenza di tali condizioni l'ammissione del socio è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI



1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
2. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
4. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
5. Al volontario associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto si rinvia alle normative di riferimento C.T.S.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo **trascorsi sei mesi** dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, di denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci, che attentino in qualche modo il buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento, commetta o provochi gravi disordini durante le assemblee, appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

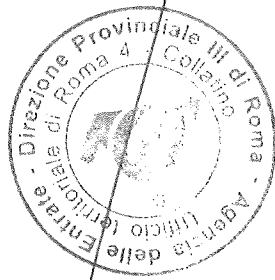
Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o altri mezzi previsti dalla legge all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei Garanti: quest'ultimo delibererà in via definitiva confermando o riformando la sanzione.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto su patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;



- d) Il Collegio dei Garanti (ex Collegio dei Probiviri);
- e) L'Organo di Controllo (ex Collegio dei Sindaci Revisori).

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, elettorato attivo e passivo, tutti i soci ordinari, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i Soci Benemeriti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.

Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei Soci, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica ossia in video e audio conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In caso di convocazione telematica, il voto potrà essere espresso con modalità digitali nelle forme e nelle modalità che verranno preventivamente comunicate ai partecipanti almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea.

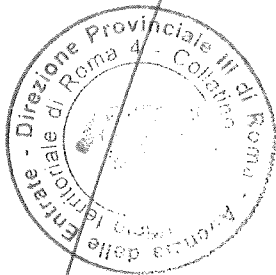
In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- approvare annualmente bilancio consuntivo e preventivo redatti nelle forme previste dall'art.13 del C.T.S.;
- approvare il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- approvare il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- eleggere, con scrutinio segreto, e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dei Garanti. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno degli eligendi;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- assumere decisioni in relazione a eventuali irregolarità riscontrate dall'Organo di Controllo;
- deliberare l'importo delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per deliberare sul programma annuale, il rendiconto e il bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo: in tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e con all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblee devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera e/o fax e/o messaggio all'indirizzo di posta



elettronica comunicato dal socio e indicato nel registro degli associati, specificando il luogo, il giorno, l'ora per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa;

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti variabile da 5 a 9 membri.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale come da Statuto e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'Associazione;
- stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- predispose il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea.
- delibera su eventuali partecipazioni dell'Associazione, in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro subito dopo la ratifica da parte dell'Organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione ai subentranti delle variazioni avvenute.

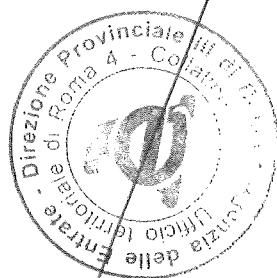
Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto.

Tutto il Consiglio Direttivo decade quando per qualsiasi motivo decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente, o (in sua assenza) il Vicepresidente o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nell'Associazione, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario. In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente, può essere convocato da parte della maggioranza del Direttivo stesso o dell'Organo di Controllo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti il Consiglio stesso; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in presenza o per via telematica; anche il voto potrà essere espresso digitalmente nelle forme e con le modalità di cui verrà data comunicazione.



Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede in sua vece la riunione, e dal Segretario. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente,
- uno o due Vicepresidenti di cui uno Vicario;
- un Segretario;
- un Tesoriere. La carica di Tesoriere può essere ricoperta dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente ed eleggerne a maggioranza un altro con mozione motivata.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed inoltre rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni personalmente o tramite i suoi delegati.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente Vicario, in caso d'impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 11 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

I Garanti sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà sorgere fra i Soci.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Garante interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Garanti può essere attivato dal Direttivo in carica oppure, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo Socio a difesa dei propri diritti.

Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari, che devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

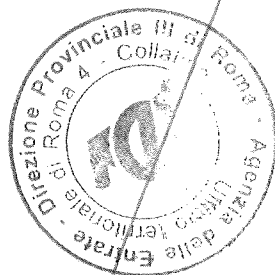
Non può ricoprire la carica di Garante un parente di primo o di secondo grado del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ARTICOLO 13 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 14 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative, contributi dei Soci, contributi di privati;
- contributi della Regione Autonoma della Sardegna, contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti; introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di utili.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

ARTICOLO 15 – L'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Associazione redige il rendiconto finanziario per cassa, oppure al superamento dei limiti indicati al 2° comma art. 13 del CTS- il bilancio di esercizio annuale che dovrà essere accompagnato da una relazione sulla gestione che comunque rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

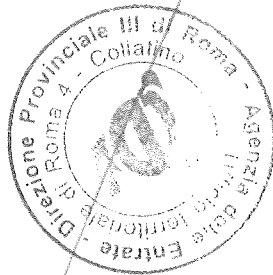
Il documento è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro la data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 – LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se istituito, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti, tenuto a cura dello stesso Organo;



- il libro giornale della contabilità (redatto anche in forma elettronica), tenuto a cura del Segretario o del Tesoriere;
- il libro dell'inventario, tenuto a cura del Presidente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa formale richiesta al Presidente.

ARTICOLO 17 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività anche dell'opera di volontari anche non soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 18 – LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario ha riconoscimento la firma del Presidente, che potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere

ARTICOLO 20 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.

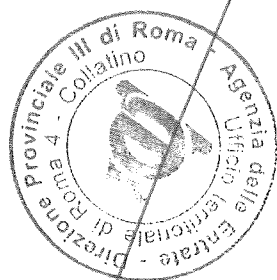
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna è competente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, a fini di utilità sociale a strutture sociali similari operanti nel settore dello sport, del tempo libero, della cultura e della ricreazione, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.



ARTICOLO 22 – NORME TRANSITORIE

Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS e del D.lgs. 460/1997.

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del C.T.S., attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 23 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative norme di attuazione.

Roma, 08/02/2026

La Presidente

Maria Nives Cabizzosu

M. Nives Cabizzosu



